



Multi-culti-Arcigay.

Omosessualità, immigrazioni, prevenzione


Bologna 17 DICEMBRE 2006

Normativa sull'immigrazione e sul rifugio con particolare riguardo per le persone omo-bisessuali e le famiglie di fatto

Giorgio Dell'Amico – Arcigay nazionale, referente immigrazione

migra@arcigay.it - 348/7669298





STANDARD
MAP OF
THE WORLD

BY DAVID J. PAUL

DAVID J. PAUL

DAVID J. PAUL

DAVID J. PAUL


DAVID J. PAUL

NOTES
1. This map is based on the International Geographical Union's (IGU) 1946 map of the world, which was the first to show the world as a single, continuous landmass.
2. The map is based on the International Geographical Union's (IGU) 1946 map of the world, which was the first to show the world as a single, continuous landmass.
3. The map is based on the International Geographical Union's (IGU) 1946 map of the world, which was the first to show the world as a single, continuous landmass.

© 1950 by David J. Paul
All rights reserved.

"What's Up? South" World Map
 OCT. 2002 800-736-1283
 www.enrignap.com

THE WORLD



WHO SAID "NORTH" WAS "UP"?
 The world, like a ball, has no top or bottom. It is a sphere. The only way to show it on a flat surface is to use a map. The map is a flat surface that has been stretched out. The map is a flat surface that has been stretched out. The map is a flat surface that has been stretched out.

The common map projection represents the world as if it were a flat surface. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out.

This globe, when rotated, can be stretched out to be a flat surface. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out.


Polk's "Globe" was a "map" of the world. It was a map of the world. It was a map of the world. It was a map of the world.

The Earth is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere.


Let's take the Earth and stretch it out. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out.

Let's take the Earth and stretch it out. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out. It is a flat surface that has been stretched out.

The world is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere.



MAPAMUNDI POLÍTICO
Proyección de Peters





Definizioni

Cittadino **Straniero o di Stato terzo** = Cittadino non appartenente all'Unione Europea

Cittadino **Comunitario** = Cittadino dell'Unione Europea

Cittadino **Neo Comunitario** = Cittadini appartenenti ai 10 Paesi entrati nel 2004 all'interno dell'Unione Europea (in futuro a Romania e Bulgaria)

Decreto Flussi / Quote = Provvedimento che indica il numero di cittadini stranieri ammessi ad entrare nel territorio italiano nell'arco dell'anno

Avvertenze

Prevalentemente tutte le informazioni di seguito riportate sono da intendersi riferite ai cittadini stranieri in quanto:

il Testo unico **si applica**, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi (Art, 1 comma 1)

il Testo unico **non si applica** ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli (Art. 1 comma 2)

Abbreviazioni: PdS = Permesso di soggiorno; CdS = Carta di Soggiorno

TN = Territorio Nazionale; SUI = Sportello Unico per l'Immigrazione c/o Prefettura

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(New York 10 dicembre 1948)
- Convenzione relativa allo Status dei rifugiati
(Ginevra 28 giugno 1951, L. 722 del 24 luglio 1954)
- Convenzione OIL (143) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti
(Ginevra 24 giugno 1975, L. 158 del 10 aprile 1981)
- Convenzione sui Diritti del fanciullo
(New York 20 novembre 1989, L. 176 del 27 maggio 1991)

Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea
(25 marzo 1957, L. 1203 del 14/10/1957 e successive modifiche)
(Trattato di Maastricht 1992, di Amsterdam 1997)

- Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4 novembre 1950)
(L.848 del 5 agosto 1955, modificata con la L. 296 del 28 agosto 1997)
- Convenzione Europea sullo Status Giuridico dei Lavoratori Migranti
(Ginevra 24 giugno 1957, L. 158 del 10 aprile 1981)
- Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (Strasburgo 5 febbraio 1992, L. 203 del 8 marzo 1994)
- Carta Sociale Europea (Strasburgo 3 maggio 1996, L. 30 del 9 febbraio 1996)
- Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri dell'UE
(15 giugno 1992, L. 523 del 23 dicembre 1992 – **Sostituita da Regolamento 343/2003**)
 - ***Direttive su: Ricongiungimento familiare, soggiornanti di lungo periodo, libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari***

•Costituzione della Repubblica Italiana

(Approvata il 22 dicembre 1947, pubblicata su G. U il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948)

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

- Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(D. L.vo 286 del 25.7.98 e successive modifiche)

- Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 e successive modifiche)

Norme nazionali sull'immigrazione (alcune abrogate o parzialmente in vigore)

- L. 943 del 30.12.86 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine
- L.39 del 28.2.90 - Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (Legge Martelli) (Resta in vigore l'art. 1)
- L.617 del 9.12.96 - Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (Decreto Dini)
- L.40 del 12.3.98 - Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Legge Turco – Napolitano)
- L. 189 del 30.7. 02 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (Legge Bossi Fini)

Le regolarizzazioni (Dossier Caritas)

Legge 943/86 113.349 – 105.000

Legge 39/90 234.841 – 222.000

Legge 489/95 258.761 – 246.000

D.P.C.M. 16/10/98 246.200 – 217.000

Legge 189/02 704.000 – 650.000

| | |
|-----------|---------|
| Marocco | 27.615 |
| Tunisia | 8.769 |
| Senegal | 8.502 |
| Marocco | 48.670 |
| Tunisia | 26.318 |
| Senegal | 15.966 |
| Marocco | 34.258 |
| Albania | 29.724 |
| Filippine | 21.406 |
| Albania | 38.996 |
| Romania | 24.098 |
| Marocco | 23.850 |
| Romania | 141.673 |
| Ucraina | 105.680 |
| Albania | 86.520 |

Totale stranieri regolarizzati 1.440.000 = 51,7 %

(2.786.340 al 2004)

•Visto Schengen Uniforme (VSU)

Permette l'ingresso, il soggiorno breve (massimo 3 mesi), il transito (massimo 5 giorni) e la circolazione nell'area Schengen

•Visto Nazionale (VN)

Permette l'ingresso e il soggiorno (superiore ai tre mesi) nel Paese che lo rilascia

Nei primi tre mesi di validità può essere utilizzato anche come **VSU** negli altri Paesi Schengen

I visti possono essere per:

invito, adozione, affari, ricongiungimento familiare, gara, residenza elettiva, sportiva, reingresso, transito aeroportuale, vacanze-lavoro transito, familiare al seguito, trasporto, diplomatico, turismo.

Alcuni possono essere rilasciati sia come **VSU** che come **VN**:
cure mediche, lavoro autonomo, lavoro subordinato, studio, missione, motivi religiosi.

I Paesi Schengen, hanno istituito una banca dati, **Sistema d'Informazione Schengen (SIS)** dove sono inseriti i nominativi di tutte gli stranieri che non hanno diritto ad ottenere un visto.

Il visto d'ingresso (**VSU** o **VN**) è negato se la persona che lo richiede risulta segnalata nel **SIS** in quanto ha commesso reati, subito condanne penali o perché allontanata con il divieto di rientro

Il rifiuto **deve essere motivato** per i seguenti visti:

- lavoro subordinato;
- lavoro stagionale;
- lavoro autonomo;
- ricongiungimenti familiari;
- cure mediche;
- studio;

Mentre **negli altri casi non deve essere motivato** per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Il rifiuto deve contenere le indicazioni dei mezzi di impugnazioni

TUTTI i Paesi Schengen devono consultare il **SIS** prima di rilasciare un visto d'ingresso o il permesso di soggiorno

Il **VSU** può essere rilasciato da uno qualsiasi dei Paesi aderenti.

Il **VN** è rilasciato **solo** dal Paese in cui si intende soggiornare in base alle leggi di quel Paese.

Chi è regolarmente soggiornante in uno dei Paesi Schengen, può circolare tra questi Paesi solo per soggiorni di breve durata (massimo 3 mesi) senza chiedere il visto d'ingresso.

Se si vuole andare in un altro Paese Schengen per motivi di lavoro, di studio o per motivi familiari, ecc., bisogna richiedere il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno a quel Paese.

(A breve sarà modificata)



Prevede:

La **libera circolazione** delle persone, merci, capitali tramite l'abolizione delle frontiere interne (tra i paesi aderenti)

Regole comuni per il controllo delle frontiere esterne (quelle con i paesi non aderenti)

Hanno aderito 13 Paesi dell'U.E.: Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia

Accordo anche con: **Norvegia, Islanda**

Regno Unito e Irlanda NON hanno aderito **all'Accordo di Schengen**

I nuovi paesi dell'Unione Europea, **Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria**, pur essendo membri di Schengen, non partecipano ancora totalmente.

Nel 2007 entreranno nell'Unione Europea anche:

Romania e Bulgaria

Ingresso in Italia

E' consentito se:

- Avviene *di norma* attraverso **un valico di frontiera**;
- sia in **possesso di un passaporto** o di altro documento di viaggio equivalente;
 - giustifica lo scopo e le condizioni del soggiorno e dispone di mezzi finanziari sufficienti;
 - sia munito, se prescritto, di valido **visto di ingresso o di transito**;
 - non sia segnalato ai fini della non ammissione** nel Sistema Informativo Schengen e non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale.

L'autorità competente per il rilascio del visto è la **rappresentanza diplomatica o consolare**

Per alcuni Paesi, in base ad accordi bilaterali, non esiste l'obbligo del visto per brevi soggiorni

Il PdS deve essere richiesto entro 8 gg. lavorativi dall'ingresso alla Questura o allo SUI (*se per Ric. Fam e lavoro subordinato*)

Il PdS **per motivi di lavoro subordinato** è rilasciato a seguito *della stipula del contratto di soggiorno.*

Dall'11 dicembre 06 la modalità di richiesta del PdS/CdS è cambiata

www.portaleimmigrazione.it

La durata del PdS è quella prevista dal visto d'ingresso o dalla norma

3 mesi per visite, affari e turismo

6 mesi (o 9) per lavoro stagionale

1 anno per studio o per lavoro a tempo determinato

2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, autonomo e famiglia

- **Il PdS per turismo**, non superiore a 30 gg, per gli stranieri provenienti da paesi esenti da visto, può essere richiesto anche al momento dell'ingresso sul TN alla frontiera compilando apposito modulo. La ricevuta equivale al PdS per **i successivi 30 gg.**

Il PdS è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso, o per uno dei seguenti motivi:

- Richiesta di asilo
- Emigrazione in altro Paese
- Acquisto cittadinanza o dello stato di apolidia
- **Giustizia** (su richiesta dell'autorità giudiziaria)
- **Umanitari** (su parere delle Commissioni territoriali per i rifugiati o per divieto di espulsione)
- **Residenza elettiva**
- **Cure mediche al genitore di minore**
- **Integrazione del minore**

Al lavoratore stagionale, dopo due anni consecutivi, può essere rilasciato un permesso stagionale triennale

Lo straniero, al momento della richiesta del PdS e del suo rinnovo è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici

La richiesta di rinnovo va presentata con scadenze diverse.

90 giorni in caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato

60 giorni in caso di lavoro subordinato a tempo determinato

30 giorni in tutti gli altri casi

Se non si chiede il rinnovo del PdS entro i 60 giorni dalla scadenza, è possibile che sia disposta l'espulsione (NON automatica)

La durata del PdS in caso di rinnovo non può essere superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

Il rinnovo del PdS per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno

I PdS per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, umanitari, affidamento, integrazione minore, asilo possono essere utilizzati anche per svolgere attività diverse da quelle per cui sono stati rilasciati.

Il PdS per motivi di studio o formazione consente di lavorare fino a 20 ore settimanali, per un massimo di 1.040 ore all'anno.

La conversione del PdS è possibile fuori dalle quote per i seguenti permessi di soggiorno:

SEMPRE in uno per motivi familiari

da lavoro subordinato in lavoro autonomo o residenza elettiva

da lavoro autonomo in lavoro subordinato o residenza elettiva

da motivi familiari in lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione o residenza elettiva

da motivi religiosi in residenza elettiva

Sono decurtati dalla quota del decreto flussi dell'anno successivo i PdS convertiti da:

- **motivi di studio o formazione** convertiti in PdS per lavoro subordinato o autonomo al raggiungimento della maggiore età di minori già regolarmente soggiornanti, **e per gli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea al termine degli studi in Italia;**
- **protezione sociale** in lavoro;
- **affidamento o integrazione minori** in lavoro.

Sono convertibili entro le quote i permessi di soggiorno per:

- **motivi di studio o formazione**, prima del conseguimento del diploma di laurea, in lavoro subordinato o autonomo;
- **lavoro stagionale** in lavoro subordinato, dalla seconda stagione.

l'ingresso

Nell'ambito delle quote d'ingresso, il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore **straniero residente all'estero** deve presentare domanda allo SUI (residenza – sede legale, luogo lavoro).

La domanda deve contenere:

richiesta nominativa di nulla osta, con le generalità complete del datore di lavoro e del lavoratore;

proposta di contratto di soggiorno;

dichiarazione di idonea condizione alloggiativa;

impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

La pratica viene esaminata anche da: Questura, Direzione Provinciale del Lavoro, Centro per l'Impiego.

Una volta che il nulla osta viene rilasciato lo straniero deve presentarsi alla Rappresentanza Consolare italiana, dove saranno effettuati ulteriori controlli e rilasciato il visto d'ingresso per lavoro subordinato.

Il **contratto di soggiorno**

E' stipulato sia per **l'ingresso dall'estero** che **per il rinnovo del PdS** e ad **ogni nuova assunzione**.

E' sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore ed **entro 5 giorni è inviato allo SUI** in Prefettura.

Deve riportare oltre che i dati anagrafici dei sottoscrittori:

la **garanzia** del datore di lavoro della **disponibilità di idoneo alloggio** per il lavoratore;

l'impegno del datore di lavoro al **pagamento delle spese di viaggio per il rientro** in patria;

l'impegno **a comunicare ogni variazione** del rapporto di lavoro.

Perdita del posto di lavoro

La perdita del posto di lavoro **non comporta la revoca del** PdS per il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari.

Il lavoratore straniero titolare di un PdS per lavoro subordinato **può essere iscritto alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del** PdS e, salvo che si tratti di PdS per lavoro stagionale, **per un periodo non inferiore sei mesi.**

Lo straniero che vuol fare ingresso in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo deve dimostrare (anche tramite procuratore):

Lavoro autonomo

che **Nulla – Osta al rilascio dell'autorizzazione** o della licenza richiesto per la specifica attività (es. iscrizione albi e registri);

di **disporre**, mediante attestazione della CCIAA, **delle risorse necessarie** allo svolgimento dell'attività che intende intraprendere;

la **dichiarazione**, rilasciata dall'autorità competente, **che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione** o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere;

di **disporre di un alloggio idoneo e reddito annuo** di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Le modalità d'assunzione **sono le medesime** di quelle previste per l'ingresso per lavoro subordinato (richiesta nominativa, contratto di soggiorno, idoneità alloggio, ecc.) e può essere fatta **dal datore di lavoro o da associazione di categoria** per conto dei suoi associati.

Può essere **richiesto anche un nulla osta pluriennale**, (max 3 anni) se lo straniero è già entrato in Italia per almeno due anni consecutivi per prestare lavoro stagionale.

La domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare può essere presentata a favore di:

- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela);
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio mantenimento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero genitori ultra-sessantacinquenni qualora gli altri figli non siano in grado di provvedere al loro mantenimento per documentati gravi motivi di salute;

* Modifiche previste da nuovo decreto (indicativamente gennaio 07)

figli minori (cancellato a carico)

figli maggiorenni a carico (tolta l'invalidità totale, bensì impossibilità permanente)

genitori (non importa più se ci sono altri figli nel paese d'origine)

* Ricongiungimento familiare *

La **domanda di nulla-osta** al ricongiungimento familiare deve essere **presentata allo SUI** del luogo di dimora del richiedente con:

Titolo di soggiorno del richiedente (**durata almeno 1 anno**)

Documentazione attestante la disponibilità del reddito *

Documentazione attestante la **disponibilità di un alloggio e relativa attestazione d'idoneità** (Comune – ASL)

Documentazione attestante i **rapporti di parentela**

Documentazione attestante **l'invalidità totale*** o i **gravi motivi di salute*** (figli maggiorenni invalidi), rilasciata a spese del richiedente da un medico nominato dall'autorità diplomatica.

L'autorità consolare italiana **provvede alla legalizzazione e alla validazione** ai fini del ricongiungimento familiare della **documentazione relativa alla parentela e all'invalidità totale** ed accerterà la condizione economica dei familiari a carico (genitori e figli maggiorenni incapaci)

* Ricongiungimento familiare

Modifiche previste da nuovo decreto (indicativamente gennaio 07)

Ci sarà un **articolo aggiuntivo** (articolo 29-bis nel T.U.) che disciplina il ricongiungimento familiare **dei rifugiati**;

Viene eliminato l'automatismo ostativo rispetto all'ingresso nel territorio dello Stato a seguito di condanne (quelle per reati dell'art. 380 del c.p.p. ove previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).

E' eliminato l'automatismo relativo al divieto di reingresso nel territorio italiano che vige per gli stranieri espulsi.

Prima di rifiutare, revocare o negare il rinnovo del PdS, sia allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare che a quello ricongiunto, **dovranno essere considerati i vincoli familiari, la durata del suo soggiorno nel T.N. nonché l'esistenza di legami con il Paese di origine.**

Per i figli minori di 14 anni, **non è mai richiesto** un reddito superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, a prescindere da quanti siano quelli che si vogliono ricongiungere

E' negato se si accerta che il matrimonio o l'adozione servono solo fine di consentire allo straniero l'ingresso nel T.N.

Per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dello stesso, il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia di un familiare del minore per un periodo determinato anche in deroga alle disposizioni della legge.

Attualmente è rilasciato un PdS per cure mediche

***Modifiche previste da nuovo decreto**

- Al familiare autorizzato dal tribunale ad entrare in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore sarà data la possibilità di poter lavorare.

Gli sarà rilasciato un PdS "per assistenza minore", che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

Il PdS in questione non è convertibile in uno per lavoro.

Può essere richiesta per se, per il coniuge e per i figli minori conviventi, dallo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un PdS per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.

La CdS é a tempo indeterminato

Per richiederla bisogna dimostrare:

di avere un reddito annuo sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari,

l'assenza di condanne per reati previsti all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del c.p.p.,

Nel caso sia richiesta anche per il coniuge o i figli minori conviventi, serve dimostrare di disporre di un alloggio idoneo

La CdS può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

Nei confronti del titolare della CdS l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della CdS può:

fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

* Modifiche previste dal nuovo decreto:

Riguarda i cittadini stranieri che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in un Paese dell'Unione, acquistano ulteriori diritti rispetto agli altri cittadini non comunitari.

I cittadini stranieri titolari di CdS potranno ottenere un PdS per soggiornanti di lungo periodo.

Per ottenere lo **status di soggiornante di lungo periodo** serve una permanenza regolare in Italia **da almeno cinque anni** da dimostrare con un PdS in corso di validità, **contro i sei anni** previsti finora.

Il permesso potrà essere revocato per:

- acquisto fraudolento;
- espulsione;
- sopravvenuta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell'Unione;
- assenza dopo sei anni dal territorio dello Stato.

Nel valutare la pericolosità dello straniero, ai fini dell'espulsione, si tiene conto dell'età dell'interessato, delle conseguenze dell'espulsione per lo stesso e per i suoi familiari nonché della durata del soggiorno e dell'esistenza di legami familiari e sociali nel nostro Paese e, viceversa, dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

* Modifiche previste dal nuovo decreto:

Le facoltà collegate allo **status di lungo soggiornante** sono analoghe a quelle già attribuite agli attuali titolari di CdS.

Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale:

- le **prestazioni di assistenza e previdenza sociale**;
- quelle relative ad **erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale**;
- lo **svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma** non espressamente vietata o riservata al cittadino.

Lo straniero titolare di un PdS per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell'U.E. Può:

chiedere di **soggiornare sul T.N. per un periodo superiore a tre mesi**;

soggiornare sul T.N. per **svolgere un'attività di lavoro autonomo o subordinato** nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale.

I familiari possono ottenere un PdS per motivi familiari se hanno risieduto, a tale titolo, nel primo Stato membro: in tal caso anche per i familiari si prescinde dall'obbligo di visto e dalla effettiva residenza all'estero.

E' disposta dal Ministero dell'Interno per **motivi di ordine pubblico** o di **sicurezza dello Stato** con **decreto motivato** e **tradotto**.

E' disposta dal Prefetto quando lo straniero:

e' entrato clandestinamente

si trattiene **irregolarmente** sul territorio

è sottoponibile a **misure di prevenzione** perché sospettato di vivere di attività delittuose o indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso

L'espulsione è disposta di norma **con accompagnamento alla frontiera**.

Se lo straniero **si è trattenuto oltre i 60 giorni dalla scadenza del PdS**, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare l'Italia **entro 15 giorni**.

L'espulsione deve essere **scritta, motivata** e con l'indicazione delle **modalità di impugnazione**.

Se lo straniero **non comprende la lingua italiana** l'espulsione deve essere **tradotta in una lingua comprensibile allo straniero** o in una **lingua legale**.

Ricorso

Il ricorso è presentato al Giudice di Pace entro **60 giorni** dalla notifica dell'espulsione, personalmente, anche tramite Autorità diplomatica italiana.

Lo straniero espulso **non può fare ritorno in Italia per 10 anni** senza la speciale autorizzazione del Ministero degli Interni, da ottenere tramite la rappresentanza diplomatica.

In caso di trasgressione è punibile con la **reclusione da 1 a 4 anni** ed è nuovamente espulso.

In caso di reingresso, non autorizzato, **la pena è fino a 5 anni**

Trattenimento nei CPTA

Il trattenimento nei centri di permanenza temporanea é disposto dal Questore nei seguenti casi:

- necessità di soccorrere lo straniero
- necessità di accertamenti supplementari circa l'identità o la nazionalità del soggetto;
- necessità di acquisizione dei documenti di viaggio;
- indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo;

Il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dal Giudice di Pace.

Ordine di lasciare il territorio dello Stato

Se non è possibile trattenere lo straniero presso un CPT ovvero **al termine di permanenza** il Questore **ordina di lasciare l'Italia entro 5 giorni**.

In caso di inottemperanza all'ordine del Questore:

- **reclusione da 1 a 4 anni** in caso di espulsione per ingresso illegale o mancata richiesta del permesso, ovvero per revoca ed annullamento del pds;
- **arresto da 6 mesi ad 1 anno** in caso di espulsione per permesso scaduto da oltre 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
- in ogni caso nuovo **accompagnamento alla frontiera**.

In caso di nuovo fermo:

- **reclusione da 1 a 5 anni ipotesi a), da 1 a 4 anni ipotesi b);**

Divieti di espulsione

NON possono **mai essere espulsi o respinti:**

Se soggetti a possibili **persecuzioni** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di condizioni personali o sociali.

Sono **inespellibili:**

stranieri in possesso di **carta di soggiorno;**

stranieri **conviventi con parenti entro il quarto grado** o con il **coniuge** che siano di **nazionalità italiana;**

stranieri **minori di 18 anni** (salvo il diritto/dovere di seguire il genitore espulso);

donne in stato di gravidanza. (e coniuge)

Divieti di espulsione

Nel caso sia vietata l'espulsione è rilasciato uno specifico permesso di soggiorno:

Per **minore età** ai minori non accompagnati segnalati al Comitato per minori stranieri

Per **integrazione sociale e civile** del minore inserito in un progetto di integrazione gestito da ente pubblico o privato

Per **motivi familiari**, ai familiari conviventi di cittadini italiani

Per **cure mediche**, alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita

Per **motivi umanitari** negli altri casi

Tutela per protezione sociale - Art. 18 del T.U 286/98

Può essere rilasciato allo straniero quando:

nel corso di operazioni di polizia... ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, qualora siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o per le dichiarazioni rese

E' revocabile in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso.

Può essere altresì rilasciato allo straniero al termine dell'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi da minorenne, se ha partecipato positivamente a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Normalmente ha la durata di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Il PdS per motivi di protezione sociale ha la dicitura "per motivi umanitari" e può essere convertito in uno per motivi di lavoro o di studio

Ingresso e soggiorno per cure mediche

Per ottenere il **Visto d'ingresso per cure mediche** serve:

- **dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta** che indichi il **tipo di cura**, la **data di inizio** e la **durata** presumibile della stessa;
- **attestazione dell'avvenuto deposito**, a favore della struttura prescelta, di una **somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo complessivo** presumibile delle prestazioni richieste;
- **documentazione comprovante**, anche attraverso la dichiarazione di un garante, **la disponibilità in Italia di risorse** sufficienti per:
 - l'**integrale pagamento delle spese sanitarie**,
 - quelle di **vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria**,
 - di **rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore**;
- **certificazione sanitaria**, corredata di traduzione in italiano, attestante la patologia del richiedente.

l'Art. 32 della nostra Costituzione

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ART. 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Circolare Ministro Sanità n° 5 del 24 marzo 2000

Indicazioni applicative del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Prevista assistenza per gli Stranieri Temporaneamente Presenti

(irregolari e clandestini)

Principali indicazioni previste:

garanzia di cure ospedaliere e ambulatoriali per urgenze, malattie essenziali, medicina preventiva e riabilitativa;

particolare **tutela** per donne e minori;

attenzione alle malattie infettive ed alla profilassi internazionale;

divieto di segnalazione all'autorità dell'irregolare che ha usufruito di una prestazione sanitaria.

per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;

E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure: **assicurare** all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo.

per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

TESSERINO STP

Non è necessario esibire documenti

Vale 6 mesi (in tutta Italia) – rinnovabile

Dichiarazione indigenza

Prestazioni sanitarie senza oneri a carico fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket)

Esenzione:

prestazioni di I livello;

patologie esenti; gravidanza e ivg;

età (meno di 6 anni, più di 65);

interventi di prevenzione collettiva.

Corte Costituzionale Sentenza 5 - 17 luglio 2001 n° 252/2001

In sintesi

La normativa sugli stranieri (d.lgs. n. 286 del 1998) non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo.

Non è, quindi, fondata, con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero che, entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale

Ingresso per studio, borse di studio e ricerca

Alle condizioni definite dal MAE è consentito l'ingresso di cittadini stranieri:

Maggiorenni per corsi superiori di studio o tecnico professionali, a tempo pieno, di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi con la formazione in possesso e la disponibilità economica

Quattordicenni per corsi di studio nell'ambito di programmi di scambio del MAE, MURST e Beni Culturali

Maggiori di 15 anni, accertate adeguate misure di tutela del minore e la rispondenza degli studi alle effettive esigenze formative

Il Ministero del Lavoro stabilisce annualmente il numero degli **stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero per svolgere tirocini formativi.**

Direttiva 2004/58/EC sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di muoversi e risiedere liberamente nel territorio degli Stati Membri

NON escludere coppie sposate dello stesso sesso

Includere le Unioni Civili, dove la legge le permette

Includere una procedura per l'ingresso e il soggiorno dei partner non sposati e dei loro familiari e provvedimenti che garantiscano i requisiti necessari

Includere i bambini che hanno un vincolo legale di relazione con u cittadino UE

Garantire la realizzazione della Direttiva non prevedendo discriminazioni basate sull'orientamento sessuale

Garantire che le decisioni relative all'ammissione dei bambini siano basate sul supremo interesse di tutela del minore e senza discriminazioni



Nella rete in Italia – Privato/Terzo settore

http://it.groups.yahoo.com/group/migra_glb/

[http:// www.asgi.it](http://www.asgi.it)

[http:// www.stranieriinitalia.com](http://www.stranieriinitalia.com)

<http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/>

[http:// www.meltingpot.org](http://www.meltingpot.org)

[http:// www.immigrazione.it](http://www.immigrazione.it)

[http:// metropoli.repubblica.it](http://metropoli.repubblica.it)

[http:// www.insenegal.org](http://www.insenegal.org)

Nella rete in Italia – Istituzionali

[http:// www.interno.it](http://www.interno.it)

<http://www.esteri.it/visti>

[http:// www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int)

[http:// www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

[http:// www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it)

<http://www.cortecostituzionale.it>

[http:// www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it)

Nella rete dal mondo

<http://www.actwin.com/eatonohio/gay/world.htm>

<http://www.ai-lgbt.org/eng.htm>

<http://www.uklgig.org.uk/index.htm>

<http://www.ncirights.org/projects/immigration.htm>

<http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/>

<http://www.mask.org.za/>